

TAR DELLA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso

per la Dott.ssa **Dente Maria Rosaria** nata a Salerno il 01/03/1979 residente in Battipaglia alla via Pascoli n. 47 (cf: DNTMRS79C41H703I) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antonio Stasio del foro di Salerno (cf: STSDNC79L26L628G) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Domenico Scaramella n. 15 bis, nonché con il predetto pure presso l'avv. Carmelo Di Perna via Michele Zannotti 20 Napoli, giusta mandato a margine del presente atto (n. di fax a cui si richiede vengano inviate tutte le comunicazioni 089 232679; pec: avvdomenicoantoniostasio@pec.ordineforense.salerno.it)

CONTRO

Il MIUR ed altri

Avverso per l'annullamento previa sospensione ed adozione delle misure cautelari più idonee

- a) Del Decreto del Direttore Generale del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale Napoli, Protocollo 15200 del 25/10/2016 con il quale venivano approvate le allegate graduatorie di concorso a posti e cattedre per il reclutamento di personale docente di sostegno scuola dell'Infanzia, che pure si impugnano, nella parte in cui la ricorrente veniva classificata al posto n. 35 con punti totali 79,7 e con l'attribuzione di soli 8,5 punti per i titoli posseduti (all. 2/2bis)
- b) Dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i

titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;

- c) Per quanto occorre e possa del silenzio rigetto formatosi sulle molteplici istanze proposte dalla ricorrente per la attribuzione del corretto punteggio ai propri titoli;
- d) Di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi.

DATI DI FATTO

1.- La ricorrente partecipava ad un concorso per esami e titoli bandito dal Miur con Decreto Protocollo 107 del 23/02/2016, finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia primaria, secondaria di I e II grado (all. 3)

2.- Essa proponeva rituale e regolare domanda di partecipazione per la predetta procedura indicando di voler prendere parte al concorso per i posti di sostegno scuola dell'infanzia e per la regione Campania (all. 4).

3.- A tale fine essa indicava in domanda il proprio titolo di accesso nonché gli ulteriori titoli culturali e di servizio suscettibili di valutazione come da bando.

4.- Orbene i posti che il Miur aveva previsto col bando sopra citato per il sostegno scuola dell'infanzia Regione Campania erano 35 (elenco disponibilità in calce all'all. 3).

5.- Nel precitato bando, poi, all'art. 6 il Miur prevedeva espressamente l'assenza per la procedura di cui si discute di prove preselettive e lo svolgimento solo di una prova scritta o scritto - grafica e di una prova orale

e la valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti dagli aspiranti.

6.- Proprio in relazione alla valutazione dei titoli di accesso, culturali e di servizio il Ministero all'art. 8 bando cit. rinviava espressamente al proprio Decreto del 23/02/2016 n. 94 ed alla tabella ad esso allegata. (all. 5)

6.- All'esito delle prove concorsuali, quindi, la ricorrente si collocava al posto n. 35 di graduatoria (ultima vincitrice) con punti totali 79,7 ed in particolare punti 32,7 per la prova scritta, 38,5 per la prova orale ed 8,5 per i titoli.

7.- A destare perplessità era proprio la valutazione dei titoli della ricorrente che si palesava, come meglio si vedrà nei motivi di diritto, come insufficiente ed ingiusta e pertanto la ricorrente provvedeva, con molteplici reclami, a segnalare ciò all'USR Campania Napoli (all. 6), trasmettendo altresì ulteriormente i titoli dichiarati in domanda (all. 6 bis).

8.- Essa deduceva in tali reclami l'erroneità dei punti attribuiti per titoli pari a 8,5 e di conseguenza chiedeva la corretta attribuzione di punti 15,6 come meglio si vedrà in prosieguo.

9.- Tali reclami e le richieste di rettifica in autotutela della posizione di graduatoria della ricorrente rimanevano però lettera morta ed il MIUR non riscontrava le istanze presentate.

10.- Alla luce di ciò, la valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente è assolutamente erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi gli atti impugnati per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge art. 8 DM 107 DEL 23/02/2016 e della tabella di valutazione titoli allegata al Decreto Miur n. 94 del 23/02/2016- Eccesso

**di Potere- Sviamento- Travisamento- Violazione dello schema tipico –
Violazione dell’art. 97 Cost.**

Come meglio precisato nei dati di fatto la ricorrente impugna la graduatoria del concorso de quo nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei propri titoli di accesso, culturali e di servizio in misura di punti 8,5 mentre le spetterebbero punti 15,6.

Ciò in considerazione di una errata valutazione dei titoli di accesso di studio e di servizio posseduti dalla ricorrente regolarmente dichiarati in domanda, consegnati alla Commissione giudicatrice ed inviati anche a mezzo pec all’USR Campania Napoli, ai quali veniva attribuito un punteggio di 8,5 anziché 15,6 punti.

Al fine di comprendere al meglio l’errore di calcolo commesso dalla Commissione giudicatrice è opportuno operare una previa disamina delle norme regolanti la materia.

Per la valutazione dei titoli il bando della procedura di cui si discute, all’ art. 8, richiamava e rinviava espressamente al DM n. 94 del 23/02/2016 ed alla relativa tabella.

Per ciò che attiene i posti di sostegno Scuola dell’infanzia la tabella stessa al punto A. prevedeva la valutazione per i titoli di accesso posseduti dai singoli aspiranti.

In particolare al punto A.3 venivano fissate le regole per la valutazione dei titoli di accesso a posti di sostegno con l’indicazione di un punteggio massimo assegnabile pari a 10 punti.

Nella stessa tabella al punto A.3.1 si specificava che al diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione andava

attribuito un punteggio sulla base della votazione riportata per tale titolo da ricondursi in centesimi secondo una formula matematica riportata a margine dello stesso punto A3 - $p \leq 75: 0$ punti ; - $p > 75: \frac{p-75}{5}$

Ebbene la ricorrente era in possesso proprio di tale tipologia di titolo conseguito presso la UNIT-Università degli Studi Internazionali di Roma in data 19/03/2015 con votazione 28/30 (all.7)

Alla luce di ciò ed applicando la formula matematica di cui alla tabella sopracitata, alla ricorrente doveva essere attribuito per tale titolo il punteggio di 3,67 che arrotondati al secondo decimale così come previsto dal medesimo punto A.3.1 danno diritto a punti 3,70.

Ed infatti la dott.ssa Dente conseguiva un voto all'esame di specializzazione di cui sopra di 28/30, che rapportato a 100 e fatti gli opportuni calcoli secondo la formula prevista dal punto A.3.1 risulta produrre un punteggio di punti 3,70 (28/30 equivale a 93,33/100; per cui, secondo la formula si ha $\frac{93,33-75}{5} = 3,67$ che arrotondati per eccesso al secondo decimale 3,7).

Da qui un primo punto fermo e cioè che per il titolo di accesso e sulla base del punto A.3.1 della tabella de quo alla ricorrente per il titolo di accesso posseduto andavano attribuiti 3,7 punti.

Ma vi è di più!

Ed infatti la stessa tabella al punto A.3.2 prevedeva che in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione (TFA) tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami andava valutata con ulteriori 5 punti.

Tale punteggio aggiuntivo spettava alla ricorrente la quale ha conseguito

proprio tale specializzazione specifica mediante la frequenza dei corsi previsti dalla normativa sopra citata ed improntati sulla frequenza di veri e propri percorsi ai quali la stessa ha avuto accesso mediante una procedura selettiva pubblica, titolo specifico per la scuola dell'infanzia. Ed infatti nel diploma allegato (all. 7) vi è espresso richiamo al DM 30/9/2011 con il quale si erano banditi proprio tali corsi di specializzazione (TFA) e nel quale si certifica che tali corsi sono fondati su prova preselettiva di ingresso e seguono un percorso di studio specifico presso vari Atenei italiani. Il diploma della ricorrente veniva rilasciato proprio ai sensi del DM citato e pertanto possiede tutte le caratteristiche previste dal punto A.3.2 della tabella.

Da qui l'ulteriore diritto della ricorrente ad un punteggio aggiuntivo per il titolo di accesso di punti 5.

Proseguendo con l'esame della tabella, il punto B della stessa prevedeva al capo B.1.1 la attribuzione di punti 2 per il possesso di un'ulteriore abilitazione sullo specifico posto o inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso.

Orbene la ricorrente oltre al diploma di specializzazione per le attività di sostegno sopra indicato è anche titolare di diploma di maturità magistrale abilitante a tutti gli effetti di legge e conseguito in data 17/11/1997 (*ergo* entro l'anno scolastico 20001/2002 con votazione di 53/60). (all. 8)

Mediante tale diploma la ricorrente ha avuto accesso al concorso docenti 1999/2000 che ha superato e pertanto é stata anche inserita nella relativa graduatoria di merito al posto 20100 con punti 68,5 (all. 9) nonché a seguito della abilitazione conseguita nelle GaE laddove è presente anche

negli elenchi di sostegno.

Alla luce di ciò anche in relazione a tale titolo alla ricorrente andavano attribuiti ulteriori punti 2.

Continuando a scorrere la tabella di valutazione titoli al capo B.5.2 della si prevedeva la attribuzione di ulteriori punti 2 per il possesso di diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o altri titoli meglio indicati nel punto citato ed ulteriori rispetto al titolo di accesso alla abilitazione.

In merito deve affermarsi che la ricorrente oltre al titolo di accesso posseduto è anche titolare di diploma di laurea in Sociologia conseguito con lode presso l'Università degli Studi di Salerno in data 25/09/2002 (all. 10) e pertanto essa ha diritto ad ulteriori punti 2 per tale titolo.

Inoltre al capo B.5.8, sempre per quel che riguarda la valutazione dei titoli ulteriormente valutabili e dunque diversi dal titolo di accesso, nella tabella di cui sopra si stabiliva la attribuzione di punti 0,5 per ogni diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello corrispondenti a 60 crediti formativi con esame finale per un massimo di 3 titoli conseguiti in 3 differenti anni accademici.

Orbene la ricorrente è in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di perfezionamento post laurea “cicli scolastici e percorsi formativi”, conseguito nell’anno accademico 2007/2008 presso il Consorzio Interuniversitario FORCOM, diploma annuale per 1500 ore, 60 cfu ed esame finale superato il 23/02/2008 (all. 11);
- Master di I livello “la progettazione didattica di sistema e di aula; sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento”, conseguito presso l’Università Luspio di Roma nell’anno

accademico 2008/2009, con superamento dell'esame finale, corso di durata annuale per 1500 ore e 60 cfu (all. 12);

- Diploma di perfezionamento post laurea "insegnamento didattica e diversità, diversabilità svantaggio o handicap: contenuti essenziali della formazione di base dell'insegnamento curricolare e di sostegno" conseguito presso l'Università Luspio di Roma nell'anno accademico 2009/2010, con superamento dell'esame finale, corso di durata annuale per 1500 ore e 60 cfu (all. 13);

Orbene sulla base di tali titoli alla ricorrente andavano attribuiti ulteriori 1,5 punti (0,5 x 3).

Infine in base al punto D1.1 della tabella de quo veniva stabilito che dovevano essere riconosciuti punti 0,70 per ciascun anno di servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

L'insegnamento di sostegno alle alunne o alunni disabili era valutato solo nella specifica procedura concorsuale (ergo per i posti di sostegno, come nel caso di specie).

Era valutato come anno scolastico il servizio prestato a t.d. per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (punti 0,7 per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni).

Ebbene la ricorrente dichiarava e documentava anche i seguenti titoli di servizio:

- Contratto relativo al servizio dall' 11/12/2006 al 30/06/2007 su posto di sostegno scuola dell'infanzia presso Circolo Didattico Pascoli di Cervia (all. 14);

- Contratto relativo al servizio prestato dall'01/09/2015 all'30/06/2016 su posto di sostegno scuola dell'infanzia presso IC Marconi di Battipaglia (all. 15).

Alla ricorrente quindi, per i sopracitati titoli di servizio, andavano attribuiti punti 1,4 (0,7 x 2).

Alla luce di ciò alla ricorrente andavano riconosciuti per titoli punti 15,6 e non gli 8,5 risultanti dalla graduatoria definitiva come da tabella sinottica di seguito indicata.

A3.1	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO conseguito il 19/03/2015 presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA (UNINT). VOTAZIONE: 28/30.	Punti 3,7
A3.2	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO conseguito il 19/03/2015 presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA (UNINT)	Punti 5
B.1.1	DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE E TITOLI SPERIMENTALI EQUIPARATI (NO AD INDIRIZZO LINGUISTICO) conseguito il 11/07/1997 (ENTRO L'A.S. 2001/02). VOTAZIONE: 53/60, ed inserimento in GAE mediante concorso 1999/2000	Punti 2
B.5.2	LAUREA IN SOCIOLOGIA conseguito il 25/09/2002 presso UNIVERSITA' DEGLI DI SALERNO. VOTAZIONE: 110/110 CON LODE.	Punti 2
B.5.8	DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA "Cicli scolastici e percorsi didattici", conseguito nell' A.A. 2007/2008 presso CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FORCOM.	Punti 0,5
	MASTER DI PRIMO LIVELLO "La progettazione didattica di sistema e d'aula" conseguito nell' A.A. 2008/2009 presso LIBERA UNIVERSITA' S. PIO DI ROMA.	Punti 0,5
	DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA "Insegnamento didattico e diversità, svantaggio o handicap" conseguito nell' A.A. 2009/2010 presso LIBERA UNIVERSITA' S. PIO DI ROMA	Punti 0,5
D.1.1	Contratto Relativo al Servizio dal 11/12/2006 al 30/06/2007, Infanzia Sostegno, presso Circolo Didattico Pascoli "Pascoli" – Cervia.	Punti 0,7
	Contratto Relativo al Servizio dal 01/09/2015 al 30/06/2016, Infanzia Sostegno, presso Istituto Comprensivo "Marconi" – Battipaglia.	Punti 0,7
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI:		15,6

Alla luce di ciò la ricorrente non andava graduata con punti 79,7 bensì con punti 86,8 ed in posizione n. 4 di graduatoria

Evidente la violazione delle previsioni normative indicate in rubrica e la

fondatezza del ricorso in parte qua.

Istanza istruttoria

Si chiede che codesto giudicante disponga l'acquisizione di tutti gli atti utili e necessari ai fini del decidere

Istanza di sospensione

Il fumus è fortissimo ed emerge dai motivi di ricorso.

Il danno è grave ed irreparabile in quanto la ricorrente si trova ad oggi collocata in posizione n. 35 di graduatoria il che determina che la stessa potrà essere oggetto di nomina in ruolo, vista la validità triennale delle graduatorie, nell'ultimo anno di validità delle stesse.

Di contro l'accoglimento della domanda cautelare comporterebbe la sua collocazione in posizione di vertice della stessa graduatoria con possibilità di stipula nell'immediata del tanto agognato contratto di lavoro a t.i. e ciò con grande vantaggio anche per la propria famiglia composta dal marito e da tre figli.

Inoltre la sua posizione attuale di ultima vincitrice è minacciata da altre aspiranti che hanno proposto ricorso a codesto Ecc. mo Giudicante (vedasi ricorso RG 5690/2016) per le medesime ragioni esposte nel ricorso qui proposto e pertanto un eventuale esito positivo dello stesso andrebbe ad attingere la sua posizione di ultima vincitrice.

Alla luce di ciò e per ovviare a tale situazione si impone l'adozione di una misura cautelare immediata finalizzata a collocare nella propria giusta posizione di graduatoria la ricorrente e/o che imponga alla Amministrazione una rivalutazione dei propri titoli come indicata in ricorso.

Istanza di riunione

Si chiede che il presente ricorso venga riunito a quello costà pendente con il numero 5690/2016 per connessione soggettiva (la ricorrente è controinteressata in quel ricorso) ovvero oggettiva (l'atto impugnato è il medesimo anche se in parti diverse) oppure che i due ricorsi vengano trattati alla medesima udienza in quanto strettamente correlati.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini del CUAG la causa è di valore indeterminabile e sconta l'imposta di legge dando atto che trattasi di pubblico impiego.

Salerno/Napoli, lì

- avv. Domenico Antonio Stasio

Relata di notifica:

Ad istanza come in atti indicato. Io sottoscritto UG dell'UNEP della Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto per piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

1.- MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca- in persona del l.r p/t – rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Diaz 11 Napoli;

2.- MIUR – USR Campania Direzione Generale Napoli – in persona del l.r p/t - rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Diaz 11 Napoli

3.- Veronica Mandile Via De Pascale 48 San Marzano Sul Sarno

4.- Addeo Chiara Via G. Verdi, 18 83020 Marzano Di Nola (AV)

5.- Illiano Rosaria Via Amedeo, 118 - 80070 Monte Di Procida (NA)